

**Regolamento
sull'ordine pubblico
(ROrP)¹**

del 6 aprile 2016 (stato 21 febbraio 2025)

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto l'art. 7 della legge sull'ordine pubblico del 23 novembre 2015 (LOrP);
visto l'art. 8 della legge sulla dissimulazione del volto negli spazi pubblici del 23 novembre 2015 (LDiss),²

decreta:

Competenza

Art. 1 ¹I corpi di polizia comunali strutturati (in seguito: polizie comunali) allestiscono i rapporti di denuncia per infrazioni avvenute sul loro territorio giurisdizionale e li trasmettono ai competenti municipi per la relativa decisione. Analoga facoltà è riservata alla polizia cantonale.

²Le denunce o segnalazioni da parte di privati cittadini sono indirizzate e istruite dalle polizie comunali.

Importi

Art. 2 ¹Per le infrazioni di cui all'art. 2 cpv. 1 LOrP i municipi applicano, di principio, i seguenti importi di multa:

a) accattonaggio	da fr.	100.–	a fr.	300.–
b) animali vaganti	da fr.	100.–	a fr.	500.–
c) edifici pericolanti	da fr.	200.–	a fr.	1'000.–
d) imbrattamento di beni pubblici	da fr.	200.–	a fr.	500.–
e) disturbo alla tranquillità pubblica	da fr.	100.–	a fr.	300.–
f) schiamazzi notturni	da fr.	100.–	a fr.	300.–
g) esercizio della prostituzione	da fr.	200.–	a fr.	500.–
h) adescamento	da fr.	200.–	a fr.	500.–
i) ... ³				
l) ... ⁴				
2... ⁵				

³In caso di recidiva, riservata l'applicazione dell'art. 6 cpv. 1 lett. b), di condizioni economiche agiate o di particolari condizioni personali dell'autore, i municipi possono applicare importi di multa superiori a quelli indicati nei capoversi precedenti, fino al massimo previsto dall'art. 5 cpv. 1 LOrP.⁶

Formularistica

Art. 3 Per i loro rapporti di denuncia, le polizie comunali e cantonale utilizzano la formularistica allestita dal Dipartimento delle istituzioni.

Istruzioni

Art. 4 Il Dipartimento delle istituzioni può, se necessario, emanare istruzioni all'indirizzo dei municipi o delle polizie comunali e cantonale, per disciplinare aspetti pratici o di dettaglio delle procedure contravvenzionali.

Dati centralizzati

Art. 5 I municipi trasmettono una copia di ogni decreto di multa cresciuto in giudicato ad una centrale cantonale di raccolta dati stabilita dal Dipartimento, al fine di documentare l'esistenza della recidiva (art. 2 cpv. 3). Le polizie comunali fanno capo a questa banca dati per segnalare nei loro rapporti di denuncia l'eventuale esistenza di condanne precedenti.

¹ Titolo modificato dal R 19.2.2025; in vigore dal 21.2.2025 - BU 2025, 44.

² Ingresso modificato dal R 19.2.2025; in vigore dal 21.2.2025 - BU 2025, 44.

³ Lett. abrogata dal R 19.2.2025; in vigore dal 21.2.2025 - BU 2025, 44.

⁴ Lett. abrogata dal R 19.2.2025; in vigore dal 21.2.2025 - BU 2025, 44.

⁵ Cpv. abrogato dal R 19.2.2025; in vigore dal 21.2.2025 - BU 2025, 44.

⁶ Cpv. modificato dal R 19.2.2025; in vigore dal 21.2.2025 - BU 2025, 44.

Deferimento

Art. 6 ¹I municipi trasmettono al Ministero pubblico i rapporti di denuncia in caso di:

- a) particolare gravità, qualora ricorrano condizioni personali dell'autore o altre circostanze concrete;
- b) recidività, qualora il denunciato, a tre riprese, risulti essere già stato condannato dai municipi a una multa per la medesima infrazione;
- c) concorso con altri reati contemplati nel Codice penale svizzero (CP) o in altre leggi speciali federali o cantonali.

²L'incarto da trasmettere al Ministero pubblico deve essere completato, ad opera della polizia comunale, da una verbalizzazione formale del denunciato secondo le norme previste dal Codice di procedura penale (CPP).

Anticipata garanzia

Art. 7 ¹Per la riscossione dell'anticipata garanzia necessaria per la copertura delle spese procedurali e della multa, le polizie comunali applicano, per analogia, le modalità già previste per i reati contemplati dalla legge federale sulla circolazione stradale (LCStr).

²La designazione di un recapito legale in Svizzera, deve essere annotata sul rapporto di denuncia e sottoscritta dal denunciato.

Norme comunali

Art. 8⁷ Le disposizioni comunali in contrasto con la LOrP non sono più applicabili dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

Entrata in vigore

Art. 9 Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore il 1° luglio 2016.

Pubblicato nel BU **2016**, 197.

⁷ Art. modificato dal R 19.2.2025; in vigore dal 21.2.2025 - BU 2025, 44.